

REGOLAMENTO (CE) N. 1813/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

relativo in particolare ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 5 e 15 l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 39, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁴⁾, gli importi delle offerte presentate nell'ambito di una gara indetta in forza di un atto relativo alla politica agricola comune sono da esprimere in ecu; che, secondo l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, gli importi delle offerte ritenute dalla gara sono da esprimere in ecu nei titoli e negli altri documenti accertanti detti importi; che il valore dell'ecu viene stabilito a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾;

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno indire al più presto una gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 1995/1996 nella quale, tenuto conto delle possibili fluttuazioni dei prezzi mondiali dello zucchero, si prevede la possibilità di stabilire prelievi e/o restituzioni all'esportazione;

considerando che le norme generali della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero sono state stabilite dall'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, data la specificità dell'operazione, occorre stabilire modalità di applicazione particolari nell'ambito del presente regolamento e non applicare invece quelle previste dal regolamento (CEE) n. 394/70

della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione della concessione delle restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94⁽⁹⁾; che, per gli stessi motivi, appare necessario adottare opportune disposizioni relative ai titoli di esportazione rilasciati in virtù della gara permanente e quindi derogare al regolamento (CE) n. 1464/95; che tuttavia restano applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽¹¹⁾, nonché quelle del regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹²⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1431/93⁽¹³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, qualora l'interessato chieda la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3813/92, tale richiesta deve essere presentata contemporaneamente alla presentazione di un'offerta nel quadro di una gara; che, per ragioni peculiari al mercato dello zucchero, qualora intenda avvalersi della facoltà di ricorrere alla fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo, un operatore può prendere tale decisione soltanto al momento in cui presenta la domanda del relativo titolo di esportazione;

che, in realtà, egli può prendere una decisione corretta in merito alla fissazione anticipata del tasso di conversione soltanto dopo essere stato dichiarato aggiudicatario del prelievo o della restituzione per il quantitativo di zucchero indicato nella sua offerta; che è pertanto opportuno prevedere una deroga alle succitate disposizioni, nel quadro della presente gara, lasciando all'aggiudicatario la facoltà di chiedere la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo al momento della presentazione della domanda del titolo di esportazione in causa;

considerando che il regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione, del 28 aprile 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dall'accordo agricolo dell'Uruguay Round⁽¹⁴⁾, prevede che i titoli di esportazione per il settore dello zucchero rilasciati durante i due mesi che

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.⁽¹⁰⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.⁽¹³⁾ GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 27.⁽¹⁴⁾ GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.